

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO  
terza sezione civile

N. [REDACTED] R.G.

VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 16/01/2019

Addì 16/01/2019, alle ore 10:03 innanzi al giudice istruttore dott. Tommaso Del Giudice sono comparsi:

- per [REDACTED], l'avvocato BOERO MARCO,
- per [OSPEDALE] [REDACTED], l'avvocato [REDACTED],
- per [ASSICURAZIONE] [REDACTED], l'avvocato [REDACTED], in sostituzione dell'avv. [REDACTED], che dichiara di avere ricevuto la delega verbale;

I difensori delle parti che hanno formulato osservazioni alla bozza dei CTU si riportano alle rispettive osservazioni.

Il difensore di ASST PAPA GIOVANNI XXIII e AMTRUST EUROPE LIMITED osserva che la nuova occasione in cui il CTU aveva fissato la data di operazioni peritali - per superare la mancata presenza del CTP di parte convenuta - era per una data nella quale il CTP aveva un pregresso impegno per un'altra ATP; sul punto, però il CTU non ha differito la data. Il difensore osserva che, peraltro, in quest'ultima data, l'attrice non si era presentata per le operazioni e il difensore osserva che pertanto tale data non sarebbe stata un giorno utile per la visita della paziente nel contraddittorio tra le parti. Il difensore si riporta alle osservazioni, evidenziando il dispiacere che al CTP sia stato imputata la carenza di intento conciliativo laddove invece quest'ultimo si ha all'esito di operazioni peritali a contraddittorio integro.

Il difensore di parte ricorrente osserva che la prima convocazione era stata differita su richiesta del CTP di parte attrice. Il difensore di parte ricorrente osserva che allora la data cui sono state differite le operazioni peritali era stata comunicata dal difensore di parte ricorrente come da PEC che attesta detta comunicazione e che chiede di depositare come doc. 10. Peraltro, osserva che le operazioni peritali sono durate per più di due ore, sicché sarebbe potuto arrivare il CTP di controparte ad operazioni in corso. Il difensore osserva che, per quanto riguarda la seconda convocazione, l'attrice ebbe la comunicazione dal CTP del ricorrente che il CTP di controparte non si sarebbe presentato sicché era inutile la presenza della ricorrente, necessaria solo per il CTP di controparte. Il difensore chiede di poter depositare come doc. 11 la nota spese del proprio CTP.

Il difensore di ASST PAPA GIOVANNI XXIII e AMTRUST EUROPE LIMITED fa presente che il disguido circa l'orario di convocazione del primo incontro è pacificamente attribuibile ai CTU, in quanto ammesso da loro stessi anche nell'istanza formulata al Giudice. Il difensore afferma che non risulta la circostanza riferita da controparte che le operazioni peritali sono andate avanti fino



alle 17:00. Il difensore, comunque, chiede la liquidazione delle spese in favore di AMTRUST e come da d.m., in considerazione della carenza di legittimazione passiva.

Il difensore di parte ricorrente si oppone alla avversa richiesta di liquidazione delle spese processuali per le ragioni indicate in prima udienza e per la presenza obbligatoria prescritta per l'assicurazione nell'ATP e a prescindere dal processo di merito. Il difensore di parte ricorrente si rimette invece sulla richiesta di estromissione.

Il Giudice, stante la carenza di preclusioni istruttorie nel procedimento di ATP, acquisisce ed inserisce nel fascicolo i documenti 10 e 11 oggi prodotti da parte ricorrente. Il Giudice chiede inoltre alle parti se, laddove intenda il Giudice superare le problematiche attinenti alla mancata presenza del CTP di parte resistente alle operazioni peritali, se siano d'accordo o meno circa la proposizione di un'ordinanza ex art. 185bis c.p.c..

Il difensore di parte ricorrente si dichiara d'accordo nell'emissione di una ordinanza ex art. 185bis c.p.c..

Il difensore di ASST PAPA GIOVANNI XXIII e AMTRUST EUROPE LIMITED osserva che il CTP ha fatto una serie di eccezioni sul merito ed in ragione delle quali si ritiene che siano stati responsabili anche altri soggetti coinvolti e non parte nell'ATP. Il difensore ritiene inopportuna pertanto la proposta ex art. 185bis c.p.c..

Il Giudice

sentite le parti;

ritenuto che le operazioni peritali e la relazione non siano inficiate da nullità stante la carenza di prova circa l'impossibilità a presenziare del CTP di parte resistente e ciò anche a prescindere dal rilievo dirimente del contraddittorio scritto tra collegio peritale e CTP, anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte;

**ritenuto che non possa essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente assicuratrice, atteso che la partecipazione di quest'ultima al procedimento di ATP è resa obbligatoria dall'art. 8, comma 4, della L. 24 del 2017 e come osservato sul punto dalla giurisprudenza di merito più aderente al dato letterale di tale disposizione (Trib. Marsala, ord. del 7-12-2017 e Trib. Reggio Calabria, ord. del 6-10-2016);**

ritenuto che non sia possibile pronunciarsi sulle spese processuali di parte ricorrente, in considerazione di come le spese di ATP gravino su quest'ultima parte alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte e della sostanziale irrilevanza delle eccezioni circa il difetto di legittimazione passiva; evidenziato che pur in presenza del diverso indirizzo di Trib. Varese, ord. dell'8 ottobre 2011, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non vi è margine per un'ulteriore prosecuzione dell'istruttoria in sede di ATP e dopo il deposito dell'elaborato, pena l'instaurazione di un procedimento "atipico" (Cass., Sez. 2,



Sentenza n. 26574 del 2017, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007, Rv. 598643 - 01);

1. Non si pronuncia con ordinanza ex art. 185bis c.p.c., stante il dissenso di parte resistente;
2. **Rigetta le eccezioni delle parti resistenti;**
3. Dichiarà definitivo il presente procedimento, stante l'intervenuto deposito dell'ATP;
4. Nulla sulle spese processuali di parte ricorrente.

Verbale chiuso alle ore 10:29

Il Giudice  
Tommaso Del Giudice

